

**Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito  
in legge, con modifiche, dalla legge 17 ottobre  
2003, n. 280  
(Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2003)**

**Disposizioni urgenti in materia di giustizia  
sportiva**

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono tra  
i segni (( ... )).

Art. 1.  
Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia  
dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione  
dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al  
Comitato Olimpico Internazionale

2. I rapporti (( tra l'ordinamento sportivo e  
l'ordinamento della Repubblica )) sono regolati in base al  
principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per  
l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni  
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2.  
Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e'  
riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle  
questioni aventi ad  
oggetto:

(( a) l'osservanza e l'applicazione delle norme  
regolamentari, organizzative e statutarie  
dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue  
articolazioni al fine di garantire )) il corretto  
svolgimento delle attivita' sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano  
disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle  
relative sanzioni disciplinari sportive;

c) (lettera soppressa);

d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le  
associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno  
l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti  
e regolamenti del Comitato olimpico nazionale  
italiano e delle Federazioni sportive di cui agli  
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999,  
n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

(( 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e  
allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso  
sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni  
sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi  
pronostici connessi al campionato italiano di calcio le  
societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della  
legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche  
per interposta persona, da una persona fisica o  
giuridica che detenga una partecipazione di controllo in  
altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente  
comma, il controllo sussiste nei casi previsti

dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. ))

### Art. 3.

#### Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale (( del Lazio )) con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio (( con sede in Roma, )) cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà'.

5. (comma soppresso).

### Art. 4.

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.